



*Comune di Vigodarzere*  
*Provincia di Padova*

CAP 35010 - via Ca' Pisani, 74 - tel. 049/8888311 – fax 049/8871459



Ord. n. 96

Vigodarzere 12.6.2018

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica: bonifica coperture in cemento-amianto in Via Carducci 44 – ex Falegnameria [REDACTED] srl – dichiarata fallita il 2.10.2013 (AMB\_402 da citare nella risposta)

Allo studio **dr. PAMPALONI CARLO**  
Via Tirana 25  
35138 Padova  
Via pec: [legalmail.studiopampaloni@pec.it](mailto:legalmail.studiopampaloni@pec.it)  
in qualità di:  
Curatore fallimentare [REDACTED]  
Via pec: [f236.2013padova@pecfallimenti.it](mailto:f236.2013padova@pecfallimenti.it)

Al Giudice Delegato della procedura fall.re  
Via pec: [f236.2013padova@pecfallimenti.it](mailto:f236.2013padova@pecfallimenti.it)

E p.c.

Alla **Prefettura** di Padova  
Via pec

E p.c.

Al Comando Stazione **Carabinieri** di Vigodarzere  
Via pec

E p.c.

All'**ARPAV** di Padova  
Via pec

E p.c.

All'**AULSS 6 Euganea**  
Settore Igiene e Sanità Pubblica  
Via pec

**IL SINDACO**

Premesso che :

- a seguito di segnalazione del 25.2.2014 relativa alla presenza di cemento – amianto veniva dato avvio al procedimento per la verifica dello stato di conservazione della copertura dell'immobile sito in Via Carducci 44, di proprietà della ex [REDACTED] srl, dichiarata fallita il 2.10.2013;
- in data 31.7.14 al prot. n. 7895 il curatore fallimentare presentava la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in amianto (ambiente esterno) a firma del dr. Maurizio Martinello di Limena;
- a seguito della presentazione di una petizione (3.9.2014 n. 8826 di prot.) a firma di 20 famiglie residenti nell'area limitrofa all'immobile di cui in oggetto con cui veniva chiesto l'accesso agli atti e la verifica degli esiti della valutazione, l'Ufficio Ambiente chiedeva all'ARPAV di Padova di esprimere un parere da parte di tecnici esperti in materia (cfr. ns. nota pec 10189 del 9.10.2014);

- in data 9.4.15 e 7.5.15 venivano eseguiti due sopralluoghi da personale tecnico Arpav, congiuntamente a personale del Settore Tecnico cui è seguita la relazione di servizio del 15.10.2015 inoltrata da Arpav via pec in data 22.10.2015 al n. 11043 di prot.;

Riscontrato che, sulla base degli accertamenti di ARPAV in applicazione dell'indice di degrado previsto dal protocollo dell'Appendice 2 dell'all. A alla DGRV 265/2011 era emersa la seguente situazione, come si evince dalla relazione di servizio Arpav del 15.10.2015:

- PARTE A+B:	indice di degrado	40	- esecuzione bonifica entro 3 anni
- <b>PARTE B1:</b>	<b>indice di degrado</b>	<b>48</b>	- <b>rimozione copertura entro 12 mesi</b>
- <b>PARTE D:</b>	<b>indice di degrado</b>	<b>45</b>	- <b>rimozione copertura entro 12 mesi</b>
- <b>PARTE D esterno:</b>	<b>indice di degrado</b>	<b>45</b>	- <b>rimozione copertura entro 12 mesi</b>
- PARTE E:	indice di degrado	44	- esecuzione bonifica entro 3 anni
- PARTE E1:	indice di degrado	42	- esecuzione bonifica entro 3 anni

Visto che il curatore fallimentare è stato notiziato della predetta situazione con nostra nota pec n. 8752 del 28.7.2016, regolarmente ricevuta, a cui era stata allegata la relazione Arpav datata 15.10.2015, per cui gli interventi di rimozione delle coperture contraddistinte dalle lettere B1, D e D esterno dovevano essere eseguiti entro il 30 giugno 2017;

Vista la nota pec acclarata al protocollo comunale n. 12551 del 4.11.2016, a firma del curatore fallimentare, con cui comunicava che *"Il responsabile sarà incaricato all'inizio dell'attività di bonifica secondo le scadenze previste nella relazione, confermate anche dai Tecnici Arpav a conclusione sopralluoghi 9/4 e 7/5/2015"*.

Riscontrato che, a quasi un anno dalle scadenze indicate da ARPAV, nessuna comunicazione è pervenuta dal curatore fallimentare in merito alla bonifica, mediante rimozione, della copertura in cemento-amianto dell'immobile di cui in oggetto;

Vista la scheda n. 3247/590 della mappatura regionale ARPAV, compilata il 26.6.2016, da cui risulta che vi è presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre e che lo SPISAL dell'ULSS è stato informato della situazione nel giugno 2016;

Ricordato che l'art. 54 del TUEL attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la competenza ad assumere i provvedimenti anche con tingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Denotato che, dato il tempo trascorso, alla fattispecie è applicabile l'ipotesi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 in quanto:

- i fenomeni atmosferici e naturali occorsi nell'ultimo anno possono avere ulteriormente degradato lo stato delle coperture di cui trattasi;
- sussiste, conseguentemente, la contingibilità trattandosi di evento di carattere eccezionale ed accidentale che determina condizioni di immediato e grave pericolo per l'incolumità degli abitanti della zona rendendo necessario un intervento per porvi rimedio;
- sussiste l'urgenza perché l'applicazione del provvedimento deve essere immediato non solo per rimuovere i pericoli esistenti ma anche per evitare danni futuri;
- il pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica riguarda anche coloro che vivono nell'ambiente circostante;

Ritenuto quindi di poter adottare il provvedimento contingibile e urgente di cui all'art. 54 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, considerato anche l'evento verificatosi nel territorio di Vigodarzere il giorno 29 maggio 2018, definito "bomba d'acqua" e il giorno 7 giugno 2018 i quali potrebbero avere danneggiato la copertura di cui trattasi;

Precisato che la presente si intende formulata nell'ineludibile esigenza di celerità ed urgenza, per la tutela e la salvaguardia dell'igiene pubblica e dell'ambiente (ex art. 7 della L. 241/1990);

Visto il D.M. 6/9/94, l'art. 50 c. 5 e l'art. 54 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, la L. 257/1992 e tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia di cemento-amianto;

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

Viste, altresì, le Sentenze:

- TAR Friuli V.G. n. 441 del 12.10.2015;
- TAR Lombardia n. 38 del 2017;
- TAR Piemonte n. 562 del 9.5.2018;

## ORDINA

Alla ██████████ srl dichiarata fallita il 2.10.2013, in persona del nominato Curatore Fallimentare dr. Pampaloni Carlo con sede a Padova Via Tirana 25, inerentemente all'immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Vigodarzere al Fg. 20 Mn. 2954 sub. 3, sito in Via Carducci n. 44:

- 1) di provvedere **entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento**, a propria cura e spese, nel rispetto delle modalità previste dalle normative vigenti, alla rimozione della copertura in amianto delle parti "B1", "D" e "D esterno", come indicati nell'allegata documentazione fotografica già in Vs. possesso (ns. nota pec 8752 del 28.7.16) che si allega in copia ad ogni buon fine;
- 2) a svolgere tutte le attività necessarie alla rimozione dello stato di pericolo e di disporre idonei interventi a tutela della salute pubblica rammentando che, la ditta esecutrice incaricata, dovrà ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 3) a comunicare allo SPISAL AULSS e a questo Comune il piano di lavoro previsto dalla specifica normativa in vigore;
- 4) a far pervenire a questo Comune, entro il termine di 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui al punto 1), apposita certificazione comprovante la bonifica della copertura in cemento amianto;
- 5) consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

### Avverte

Che in caso di inottemperanza agli ordini impartiti verrà data comunicazione all'autorità competente al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale.

### Dispone

- la notifica via pec presso il nominato curatore fallimentare;

Gli illeciti descritti nella presente Ordinanza sono soggetti alle sanzioni amministrative e penali secondo la disciplina della Legge 257 del 27/03/1992.

Ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del procedimento è l'arch. Igor Callegari, Responsabile LL.PP./Ambiente del Comune di Vigodarzere.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notifica del presente atto.

Si comunichi una copia della presente per le dovute competenze in merito:

- alla Polizia Locale UMB
- all'Ufficio Servizi Tecnici dell'Unione Medio Brenta

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria per i profili di propria competenza del seguente schema di provvedimento, di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.  
Vigodarzere, 12.6.18

Il Responsabile LL.PP./Ambiente  
Arch. Igor Callegari  
Firmato digitalmente

**IL SINDACO**  
*On. Adolfo Zordan*  
*Firmato digitalmente*